

LEGGE REGIONALE

Programma quinquennale di edilizia convenzionata agevolata.

Legge regionale: "Programma quinquennale di edilizia convenzionata agevolata".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge :

Art. 1  
(Contenuti del piano)

A decorrere dall'anno 1979 è attuato, ad integrazione del programma di cui alla legge regionale 1/2/77, n. 3, un piano quinquennale per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata nonché per l'acquisto di alloggi da parte di cittadini residenti in Puglia.

Per l'acquisto di abitazioni che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilità in data non anteriore al 1° gennaio 1977 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi i contributi di cui al successivo art. 2 entro il limite massimo del 25% dei fondi stanziati.

Art. 2  
(Contributi regionali)

Per ciascuno degli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 13, a concedere contributi sui mutui da contrarre per la realizzazione, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, di alloggi di edilizia convenzionata e per l'acquisto di alloggi.

I contributi sono concessi direttamente agli istituti mutuanti e nella misura occorrente affinché i mutuatari non siano gravati per interessi, diritti, commissioni, collocazione di obbligazioni, oneri fiscali e vari in misura superiore ai tassi previsti dall'art. 20 legge statale 5/8/78, n. 457, oltre al rimborso del capitale.

I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, ammortizzabili nel termine massimo di 25 anni, devono essere concessi dal Tesoriere regionale, dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio, dalle Casse di Risparmio, convenzionate con il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 4 della legge 1/2/1965, n. 1179, nonché dagli Istituti di credito che dichiarino di accettare le condizioni stabilite dalle convenzioni tra Casse di Risparmio e Ministro del Tesoro, al costo effettivo vigente al momento della delibera del mutuo e fissato dal Ministero del Tesoro per i mutui agevolati dello Stato.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

I mutui sono concessi fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione così come previsto dall'art. 9, ultimo comma, della citata legge regionale n. 3.

I mutui destinati all'acquisto non possono eccedere il 75% della spesa ammissibile.

Art. 3

(Modalità e termini per la concessione dei contributi)

I contributi sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto di mutuo e sono utilizzati in modo che anche nella fase di preammortamento, l'onere a carico del mutuatario non superi il tasso agevolato previsto dall'art. 2.

Nel periodo finale dell'ammortamento del mutuo è a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso anche per la parte non più coperta dal contributo regionale per effetto dell'anticipato utilizzo di cui al comma precedente.

In caso di morte o di invalidità totale e permanente del beneficiario, dovuta a malattia professionale o ad infortunio sul lavoro, il restante mutuo viene garantito da adeguata polizza assicurativa stipulata direttamente tra la Regione Puglia e uno o più Istituti di assicurazione.

Art. 4

(Spesa ammissibile)

Per la determinazione della spesa ammissibile, tanto della costruzione quanto dell'acquisto delle abitazioni di cui alla presente legge si applica il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 1/2/77, N. 3.

La spesa ammissibile non può comunque superare l'importo di lire 24 milioni.

Art. 5

(Garanzia regionale per i mutui agevolati)

I mutui contratti per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 sono assistiti dalla garanzia integrale della Regione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 1/2/77, n. 3 con le modalità previste dagli artt. 10 ter del DL 13/8/75, n. 376, convertito in legge 16/10/75 n. 492, e 3 della legge 8/8/77 n. 513, e sono indicizzati secondo le norme previste dalla legge n. 457 del 5/8/78.

Art. 6

(Localizzazione degli interventi)

I programmi costruttivi ammessi ai contributi previsti dalla presente legge sono realizzati su aree assegnate nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18/4/62, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni o nell'ambito di quelle delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865 del 29/10/71 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi possono essere localizzati anche al di fuori delle aree di cui al comma precedente a condizione che siano assegnati a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28/1/77 n. 10.

Art. 7

(Presentazione delle domande per la concessione dei contributi)

Gli aventi diritto presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, domanda per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2.

La domanda, che deve specificare il Comune prescelto per l'intervento nonché il regime dell'area sulla quale si intende operare, deve essere corredata dal programma di massima da realizzare indicante l'importo complessivo dell'intervento determinato secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 1/2/77 n. 3.

Le domande relative all'acquisto delle abitazioni di cui all'art. 1, secondo comma, devono essere corredate da una pianta e da una relazione contenente le caratteristiche dell'immobile nonché la spesa ammissibile determinata con gli stessi criteri applicabili per le abitazioni da costruire.

Art. 8

(Selezione degli operatori)

Ai fini della selezione degli operatori, delle concessioni dei contributi regionali, nonché della stipula delle convenzioni di cui agli artt. n. 35 della legge 22/10/71 n. 865 e n. 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 15 e 16 della legge regionale 1/2/77 n. 3

Art. 9

(Beneficiari dei mutui agevolati)

I mutui di cui alla presente legge sono destinati a favore dei soggetti di cui all'art. 1 che, nel Comune ove gli alloggi sono o saranno costruiti, abbiano la residenza o la sede di lavoro e nel cui nucleo familiare non vi sia alcun componente proprietario in nessun Comune della Regione di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

A norma dell'art. 21 della legge 5.8.1978, n. 457 saranno considerati titoli di preferenza, ai fini della formazione delle graduatorie, quelli di prestatori di opera subordinata, di lavoratori autonomi e di lavoratori emigrati con almeno cinque anni di residenza all'estero o che siano rimpatriati prima di tale periodo perchè riconosciuti invalidi per causa di lavoro.

Il reddito annuo complessivo dei beneficiari non può superare i limiti massimi di cui all'art. 20 della legge 5.8.1978, n. 457.

Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, la assegnazione in proprietà di altri alloggi realizzati con concorso o contributo pubblico. Trova altresì applicazione l'ultimo comma dell'art. 8 della legge 1 novembre 1965, n. 1179.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito del reddito si applica l'art. 5 della legge 8.8.1977, n. 513.

Art. 10

(Caratteristiche degli alloggi da costruire)

Gli alloggi da costruire con contributi di cui all'art. 2 debbono possedere le caratteristiche tecniche previste dagli artt. 16 e 43 della legge n. 457 del 5.8.1978.

Art. 11

(Accertamento requisiti)

I requisiti e le caratteristiche di cui ai precedenti artt. 9 e 10 sono accertati e certificati dai competenti uffici regionali.

Art. 12

(Non cumulabilità dei benefici)

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge non sono cumulabili con quelli derivanti da altre leggi regionali.

Art. 13

(Limiti di impegno)

L'importo annuo disponibile per i contributi di cui al precedente  
colo 2 è fissato in L. 2 miliardi per i 5 anni di attuazione del piano.

NORME FINANZIARIE

Art. 14

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano  
copertura sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, ap-  
provato dal Consiglio regionale con L.R. n. 31 del 6.6.1979, sul Cap. 89 de  
parte II Spesa "Azioni ed interventi per programma quinquennale di edili  
convenzionata ed agevolata L.R." per L. 2.000.000.000= sia per quanto at-  
tine la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Gli oneri relativi al 1980 e 1981 trovano copertura, per L. 2.milias  
l'anno, nel Bilancio pluriennale 1979 - 1981 - sub obiettivo operativo 1-  
- Interventi nel campo dell'edilizia abitativa e convenzionata.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrisponden  
capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 15

L'art. 9 della L.R. dell'I/2/77, per gli esercizi 1979 e 1980, al II  
comma, è così modificato: n. 3 dell'11.12.1977, per gli esercizi 1979 e 1980,  
al II "L'importo annuo disponibile risulta:

- 1) L. 2.666.666.000 per le cooperative a proprietà indivisa il cui Statuto  
preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo  
del trasferimento degli stessi all'Istituto Autonomo per le Case Popola-  
ri in caso di liquidazione o di scioglimento della Cooperativa;
- 2) L. 1.333.334.000 per cooperative a proprietà divisa".

Art. 16

Alla copertura, per il 1979, dell'onere aggiuntivo di L. 1 miliardo,  
riveniente dall'applicazione del suddetto articolo 15, si provvede median-  
te la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finan-  
ziario 1979:

Variazione in aumento

Parte II Spesa - Cap. 93: "Contributi sui mutui da contrarre dalle Coope-  
rative edilizie per la realizzazione di alloggi L.R. n.  
3/1977, art. 9

Stanziamento di competenza

L. 1.000.000.000

Stanziamento di cassa

L. 1.000.000.000

Variazione in diminuzione

Parte II Spesa - Cap. 439 - Fondo globale: "Fondo per il finanziamento di  
spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di  
adozione

Stanziamiento di competenza

L. 1.000.000.000

Stanziamiento di cassa

L. 1.000.000.000

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Somma

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Capozza

E' estratto dal verbale della seduta del 18 luglio 1979 ed  
è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Somma

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Capozza